CITTA' DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORGANO POLITICO PROPONENTE SINDACO E GIUNTA COMUNALE	**DATA** 23/02/2018	SERVIZIO INTERESSATO BILANCIO

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI e IMU per l'anno 2018.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, testo vigente, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Il Responsabile del Settore interessato Bilancio e Sviluppo	Per quanto concerne la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole Firma ..... data 23/02/2018
Il Responsabile del Settore economico Finanziario	Per quanto concerne la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole Firma: ..... data 23/02/2018

MEMBRI DEL CONSIGLIO	Presenti	Assenti	ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE SI	NO
1. MASSIMILIANO CALCAGNI – *PRESIDENTE DEL CONSIGLIO*				
2. EMANUELE CRESTINI SINDACO				
3. LORENZO ROMEI				
4. MARIO SANTORO				
5. ACCIARI IDA				
6. ANNARITA RUFINI				
7. LORENA GATTA				
8. BRUNO FONDI				
9. ROBERTA CARNEVALI				
10. PAOLO GATTA				
11. LAURA FICO				
12. MARIKA SCIAMPLICOTTI				
13. PASQUALE BOCCIA				
14. ELISA PUCCI				
15. OTTAVIO ATRIPALDI				
16. MASSIMO GRASSO				
17 DANILO ROMEI				

Il Segretario Comunale .....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'Assessore al Bilancio;

Premesso e considerato che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- l'art. 1, comma 708 della legge 27/12/2013 n. 147, stabilisce che " *A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa al fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 dei decreto-legge n. 201 del 2011";*

- l'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013):
  - *lett. a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
  - *lett f)* ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
  - *lett. g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2017 sono state approvate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2017;

Visti:

- il comma 683 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ii. ai sensi del quale "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere*

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che stabilisce che "*per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)*";
- l'art. 1, comma 37 della Legge 27/12/2017 n. 205 che ha prorogato all'anno 2018 le suddette disposizioni che hanno disposto il blocco agli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali;
- il Decreto 29 novembre 2017 che ha differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali congiuntamente al Decreto 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente differito detto termine dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 14/07/2014 e smi;
- il D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e smi;
- la Legge 27/12/2013, n. 147 smi;
- il D.Lgs. 267/2000 smi;
- la Legge 80/2014;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- la Legge 11.12.2016, n. 232;
- la Legge 27.12.2017, n. 205;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto del Contribuente;

Ritenuto pertanto di dover confermare anche per l'anno 2018 le aliquote IMU e TASI e le detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

D E L I B E R A

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni dell'**Imposta Municipale Propria IMU** deliberate per l'anno 2017 con deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 31/03/2017 come segue:

- **ALIQUOTA DI BASE**: **1,06%** da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**: **0,5%** limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7);
- **ALIQUOTA FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE "D"**: **1,06%**, specificando che il gettito di tali fabbricati calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato;
- **DETRAZIONE IMU** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati in **€ 200,00** rapportato al periodo dell'anno durante il

quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare;

3) Di dare atto che l'imposta municipale propria non si applica:

- all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- agli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

4) Di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

5) Di dare atto che i terreni agricoli insistenti sul territorio del Comune di Rocca di Papa sono esenti IMU a decorrere dal 01/01/2016;

6) Di confermare per l'anno 2018 le aliquote del **tributo per i servizi indivisibili TASI** deliberate per l'anno 2017 con deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 31/03/2017 come

segue:

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011: **0,1%;**

- **ALIQUOTA TASI** ridotta nella misura di **0,00%** per:
  - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
  - le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%;

7) Di dare atto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota Tasi è pari allo 0,00%;

8) Di dare atto che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

10) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;

11) Di inviare, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, la presente deliberazione per via telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.